I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1706/88 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1988

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 42 600 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune, la Comunità economica europea si è impegnata, nell'ambito del GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 20 000 capi al dazio del 6 % ; che le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le condizioni di ammissione al beneficio di tale contingente ; che in uno scambio di lettere con l'Austria, in data 21 luglio 1972, la Comunità a titolo autonomo si è impegnata ad aumentare il volume del contingente tariffario in questione da 20 000 a 30 000 capi ed a ridurre il dazio contingentale dal 6 al 4 % ; che nel frattempo questo volume, a titolo autonomo, è stato portato a 38 000 capi ; che, in conformità all'accordo in forma di scambio di lettere del 14 luglio 1986, approvato dalla decisione 86/555/CEE (1), il volume di questo contingente è stato portato a 42 600 capi a partire dal 1° luglio 1986 ; che è pertanto necessario aprire il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, al dazio del 4 % e per un volume pari a 42 600 capi ; che tuttavia in virtù dell'articolo 282 dell'atto di adesione del 1985 la Repubblica portoghese è autorizzata a differire fino all'inizio della seconda tappa l'applicazione progressiva all'importazione delle preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunità a determinati paesi terzi ;

considernado che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente, nonché l'applicazione senza interruzione del dazio contingentale a tutte le importazioni degli animali in questione fino all'esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che le possibilità di utilizzazione di tali razze di montagna sono peraltro condizionate da fattori particolari, sia geografici che zootecnici ; che alcuni Stati membri non possiedono regioni adatte all'allevamento di questo tipo di bestiame ; che, pur tenendo conto di questi elementi particolari, occorre salvaguardare il carattere comunitario del contingente comunitario in questione prevedendo la copertura del fabbisogno in questione che potrebbe eventualmente manifestarsi in questi Stati membri ; che, a tal fine, questi ultimi possono effettuare adeguati prelievi dalla riserva comunitaria costituita ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato in oggetto, la ripartizione iniziale dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri interessati, calcolato sia in base ai dati statistici relativi alle importazioni provenienti da paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, sia in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale di cui trattasi ;

considerando che, trattandosi di animali di talune razze ben determinate, non specificamente indicate nelle nomenclature statistiche degli Stati membri, i dati relativi alle importazioni eventualmente forniti da questi ultimi non potrebbero essere considerati sufficientemente precisi e rappresentativi per servire di base alla ripartizione di cui trattasi ; che il grado di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari aperti per gli stessi animali, nonché le previsioni effettuate da alcuni Stati membri consentono di valutare come segue il loro fabbisogno, per quanto riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi, per il periodo contingentale di cui trattasi :

Germania	20 000 capi
Francia	1 800 capi
Italia	16 000 capi
Grecia	3 000 capi

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 57.

che il fabbisogno del Benelux, del Regno Unito e dell'Irlanda può essere valutato in mancanza di indicazioni precise, rispettivamente a 100, 50, 50 e 100 capi;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti animali negli Stati membri di cui sopra, occorre suddividere in due frazioni il volume del contingente di 42 600 capi, ripartendo la prima tra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire sia l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale, sia il fabbisogno che potrebbe eventualmente manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori dei suddetti Stati membri, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 76 % circa del volume contingentale;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri in questione possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo elemento ed evitare discontinuità, è opportuno che lo Stato membro che abbia quasi esaurito la sua quota iniziale proceda al prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno di questi Stati membri ogni qualvolta la sua quota complementare sia quasi totalmente utilizzata, e ciò sino all'esaurimento della riserva; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima in particolare deve poter controllare il grado di utilizzazione del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora a una data determinata del periodo contingentale sia disponibile in uno Stato membro una rimanenza cospicua della quota iniziale, tale Stato deve trasferirne una notevole percentuale alla riserva, onde evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri;

considerando che è possibile che nel corso del periodo di validità del contingente in questione la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sia sostituita dalla nomenclatura combinata, basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento deve tener conto di questa possibilità prevedendo i codici delle nomenclature combinate relativi ai prodotti interessati;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica Benelux e da questa rappresentati, e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione, economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989 il dazio applicato all'importazione degli animali enumerati in appresso è sospeso al livello indicato all'articolo 2, nel limite di un contingente tariffario comunitario menzionato a fronte:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente
09.0001	ex 0102 90 10 ex 0102 90 31 ex 0102 90 33	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza del Pinzgau	42 600 capi

2. Per l'applicazione del presente regolamento vengono considerati come non destinati alla macellazione i succitati animali che non vengono macellati entro quattro mesi dal giorno della loro importazione.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati con un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione.

3. Detto contingente è gestito conformemente agli articoli seguenti.

Articolo 2

Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il dazio della tariffa doganale comune per gli animali di cui allo stesso paragrafo è sospeso al livello del 4 %.

Nei limiti di detto contingente, il Regno di Spagna applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione.

Articolo 3

1. Una prima parte di 32 500 capi è ripartita tra gli Stati membri, in appresso enumerati. Le quote sono valide dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, fatto salvo l'articolo 7, e ammontano ai quantitativi seguenti:

Benelux	100 capi
Germania	16 000 capi
Grecia	2 600 capi
Spagna	100 capi
Francia	1 600 capi
Irlanda	50 capi
Italia	12 000 capi
Regno Unito	50 capi

2. La seconda parte di 10 100 capi costituisce la riserva.

Articolo 4

Se un importatore annuncia importazioni immenti degli animali in questione in Danimarca ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.

Articolo 5

1. Se la quota iniziale di uno degli Stati membri di cui all'articolo 3, ovvero la stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 7, viene utilizzata in ragione del 90 % o più, tale Stato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, anche la seconda quota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota anche la terza quota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Tale procedura si applica sino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno di questi Stati membri può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle indicate in detti paragrafi, se ha motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Lo Stato in questione informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 6

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 5 sono valide sino al 30 giugno 1989.

Articolo 7

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, non oltre il 1° marzo 1989, la frazione non utilizzata delle proprie quote iniziali, che alla data del 15 febbraio 1989, superano il 5 % del quantitativo iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore, se hanno motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Tuttavia i quantitativi, per i quali sono stati rilasciati ma non utilizzati certificati d'importazione, non costituiscono oggetto di tale versamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° marzo 1989, il totale delle importazioni degli animali in questione, effettuate sino al 15 febbraio 1989 incluso ed imputate sul contingente tariffario, i quantitativi di cui al secondo comma nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi versano nella riserva.

Articolo 8

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3, 4 e 5 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 marzo 1989 dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 7.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari, prelevate in applicazione dell'articolo 4 o dell'articolo 5, renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro quote cumulate del contingente comunitario.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Nel caso in cui siano utilizzati titoli d'importazione per la gestione del contingente, il titolo d'importazione deve essere rinviato all'organismo emittente al più presto e, comunque, non appena scaduto il periodo di validità.

Articolo 11

Gli Stati membri informano la Commissione, a sua richiesta, circa le importazioni effetivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 12

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE